

Edizione di mercoledì 15 marzo 2017

REDDITO IMPRESA E IRAP

Irap e accantonamenti “particolari”

di Sandro Cerato

DICHIARAZIONI

Università non statali: invariati gli importi detraibili

di Raffaele Pellino

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Maggiore affidabilità delle valutazioni con i PIV

di Lucia Recchioni

CRISI D'IMPRESA

L'esercizio provvisorio nel fallimento per valorizzare l'impresa

di Andrea Rossi

PATRIMONIO E TRUST

La presunzione legale relativa di residenza è applicabile al trust?

di Marco Bargagli

REDDITO IMPRESA E IRAP

Irap e accantonamenti “particolari”

di Sandro Cerato

Secondo quanto affermato dalla [**R.M. 52/E/1998**](#), i **costi di chiusura della discarica** (cd. oneri *“post mortem”*), determinati sulla base di un'apposita perizia di stima asseverata e redatta da un tecnico abilitato, che le imprese che la gestiscono devono sostenere dopo lo sfruttamento del sito, sono deducibili dal **reddito d'impresa già nei periodi d'imposta in cui avviene lo sfruttamento della discarica**, in funzione della percentuale di riempimento della stessa, e ciò al fine di **rispettare il principio di correlazione costi-ricavi**. Dal punto di vista contabile, gli oneri in questione, determinati nei modi anzidetti, costituiscono degli **accantonamenti**, da imputare nelle voci B12) e B13) del conto economico.

Nella [**circolare 12/E/2008**](#), l'Agenzia delle Entrate ha, poi, precisato che la deduzione degli accantonamenti in questione poteva avvenire al **momento dell'utilizzo del fondo**, e quindi nei periodi d'imposta successivi alla chiusura della discarica, in funzione degli oneri effettivamente sostenuti, pur in assenza di un'imputazione a conto economico (utilizzo del fondo).

In tale contesto, nella [**circolare 26/E/2012**](#), l'Agenzia prende atto che nell'attuale struttura del **tributo regionale**, si potrebbe verificare un'asimmetria rispetto alle vecchie regole, in quanto **l'attività della discarica successiva alla chiusura non genera ricavi**, con conseguente **indeducibilità degli oneri post mortem** per assenza di base imponibile. Allo scopo di evitare ciò, si legge nella [**circolare 26/E**](#) che *“si ritiene che anche ai fini dell'Irap i componenti negativi di reddito in questione debbano concorrere alla formazione del valore della produzione dell'esercizio di competenza. A tal fine, sebbene indicati nella voce B12) o B13) del conto economico, gli stessi saranno deducibili, in ciascun esercizio, attraverso il meccanismo delle variazioni in diminuzione da apportare in sede di relativa dichiarazione”*.

Passando ad un'altra tipologia di accantonamento, le **disposizioni civilistiche che regolano l'affitto d'azienda** prevedono che l'affittuario *“deve gestire l'azienda senza modificazione la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti”* ([**articolo 2561, comma 2, cod. civ.**](#)). Tale disposizione, che può essere derogata dalle parti, **consente all'affittuario di stanziare nel conto economico degli accantonamenti**, nella voce B13), per la costituzione di un fondo che consenta di ripristinare gli impianti nello stato in cui gli stessi devono essere restituiti.

Nell'ambito delle disposizioni che regolano la **determinazione del reddito d'impresa**, l'[**articolo 102, comma 8, del Tuir**](#), dispone che le **quote di ammortamento dei beni concessi in affitto d'azienda sono deducibili in capo all'affittuario**. Sul punto, si segnala che la [**C.M. 148/E/2000**](#)

ha precisato che tali quote, sia pure denominate fiscalmente quali quote di ammortamento, **devono considerarsi dei veri e propri accantonamenti finalizzati alla costituzione di un fondo** (da iscrivere nella voce B3) del passivo dello stato patrimoniale) destinato appunto al **ripristino** di valore dei beni affittati. In buona sostanza, la “trasformazione” di tali accantonamenti in quote di ammortamento in ambito fiscale è funzionale ad evitare delle stime **arbitrarie** da parte dell'affittuario, che potrebbero deprimere in maniera eccessiva il reddito d'impresa.

Ai fini Irap, al pari di quanto visto in precedenza per gli **accantonamenti dei costi di chiusura delle discariche**, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 244/2007, gli **accantonamenti di cui alle voci B12) e B13) del conto economico non assumono rilevanza**, ferma restando la deduzione dal reddito d'impresa. Tuttavia, al fine di evitare che tali costi non vengano mai dedotti ai fini Irap, in quanto, ad esempio, l'affittuario al momento delle restituzione dell'azienda non dispone di ricavi sufficienti per “compensare” i costi derivanti dall'utilizzo del fondo (teoricamente la deduzione avviene tramite una **variazione in diminuzione** del valore della produzione Irap a seguito dell'utilizzo del fondo), l'Agenzia ritiene che **tali oneri concorrono alla formazione del valore della produzione nell'esercizio di competenza**, ossia al momento dello stanziamento dell'accantonamento annuo. Pertanto, conclude la circolare 26/E, “**gli accantonamenti in argomento, sebbene indicati in una voce non rilevante ai fini Irap, sono deducibili, in ciascun periodo d'imposta, attraverso l'effettuazione di una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione**”.

OneDay Master

LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D'IMPRESA DEI COMPONENTI NEGATIVI DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Università non statali: invariati gli importi detraibili

di Raffaele Pellino

Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [D.M. 993/2016](#), il MIUR ha individuato, per l'anno 2016, la **spesa massima detraibile per l'iscrizione ai corsi di laurea e post-laurea delle università "non statali"**.

Nello specifico, **restano confermati** gli importi stabiliti per l'anno 2015 dal [decreto 288/2016](#).

Si ricorda che sono intervenuti sul tema dapprima la Legge 107/2015, che ha riformulato l'[articolo 15, comma 1, lett. e\) del Tuir](#), e successivamente la legge di Stabilità 2016 ([articolo 1 comma 954 lett. b\) della L. 208/2015](#)). Per effetto di tali interventi la disposizione normativa è ora formulata come segue:

“Dall'imposta londa si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

e) le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”.

Dal tenore letterale della norma consegue, quindi, che **le spese sostenute per la frequenza di:**

- **università statali:** sono detraibili, per l'intero importo corrisposto, nella misura del 19%;
- **università non statali:** sono detraibili (19%) in misura “non superiore” a quanto stabilito annualmente dal MIUR, tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Spesa detraibile per università non statali

Come anticipato, con il decreto 993/2016 il MIUR ha individuato, per l'anno 2016, **l'importo massimo della detrazione spettante** laddove si frequenti una università “non statale”. A tal fine, **l'importo è diversificato in relazione all'area disciplinare** di afferenza del corso di studi e della regione in cui ha sede l'Ateneo.

Area disciplinare	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico-sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

Ulteriori limiti interessano gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello.

Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800

Agli importi su indicati va sommato, l'importo della tassa regionale per il **diritto allo studio** (L. 549/1995).

Si fa presente che rientrano tra le **spese detraibili le tasse di immatricolazione e di iscrizione** (anche se riferibili all'iscrizione ad anni fuori corso o a corsi di perfezionamento/specializzazione), nonché **le soprattasse** per esami di profitto e di laurea. Al fine di "dimostrare" il sostenimento delle suddette spese sarà necessario conservare i bollettini bancari o postali ovvero la ricevuta/quietanza di pagamento.

Casi particolari

Si rammenta che con la [circolare 18/E/2016](#) l'Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

- ai fini della detrazione delle spese per **frequenza all'estero** di corsi universitari, occorre fare riferimento **all'importo massimo** stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade **il domicilio fiscale del contribuente**;
- le spese sostenute per **la frequenza di corsi di laurea in teologia** presso le università Pontificie sono detraibili **nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico - sociale"**. Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.
- **le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche** possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università "non statali", facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione del limite geografico, alla regione in cui vi è la sede legale dell'Università.

Convegno di aggiornamento

IL MODELLO UNICO DELLE PERSONE FISICHE E LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Maggiore affidabilità delle valutazioni con i PIV

di Lucia Recchioni

I **Principi Italiani di Valutazione (PIV)** emanati dall'**Organismo Italiano di Valutazione (OIV)** non devono essere obbligatoriamente utilizzati nell'ambito dei processi di valutazione, ma rappresentano delle **linee guida** utili per garantire una maggiore affidabilità.

I PIV, infatti, si ispirano agli **IVS** (*International Valuation Standards*), pur essendo caratterizzati da un maggiore dettaglio ed essendo più concentrati sulla **prassi operativa italiana**.

Si ritiene tra l'altro utile precisare che i PIV non trovano applicazione soltanto nell'ambito dei processi di valutazione d'azienda ma si occupano di **tutte le valutazioni economiche**, e non si focalizzano soltanto sulle valutazioni in senso stretto ma richiamano tutte le tipologie di **lavori** che possono essere svolti dagli esperti.

A tal proposito giova precisare che il PIV I.4.2 prevede **cinque principali tipologie di lavoro**, tutte richiedenti un **rapporto** scritto da parte dell'esperto:

1. la **valutazione**;
2. il **parere valutativo** (che richiede all'esperto soltanto una parte del processo valutativo, ad esempio perché è richiesto un contributo tecnico specifico, o perché è previsto un mero aggiornamento dei dati);
3. il **parere di congruità** (che si sostanzia in un giudizio sul risultato raggiunto da un altro esperto: è un lavoro "a ritroso", che partendo dal risultato finale tende a dimostrare che quest'ultimo si colloca nella fascia di valori ragionevoli);
4. il **calcolo valutativo** (che si concretizza in un incarico finalizzato al mero calcolo corretto dei valori, essendo già state fornite delle formule e/o degli *input* predefiniti);
5. la **revisione del lavoro di un altro esperto** (che consiste in un esame critico di una valutazione o di un parere di valutazione redatti da un altro esperto).

Concentrando l'attenzione sulla **valutazione**, l'OIV precisa che quest'ultima è un "documento che contiene un giudizio sul valore di un'attività (azienda, partecipazione, strumento finanziario, bene reale, immateriale) o una passività fondata su uno svolgimento completo del **processo valutativo** che si sviluppa attraverso **cinque fasi**":

1. **formazione e apprezzamento della base informativa** (fase, questa, che non si estende anche al controllo della veridicità dei dati, salvo espresse richieste normative o previsioni del mandato);
2. **applicazione dell'analisi fondamentale** (analisi degli elementi distintivi dell'attività,

analisi del contesto di mercato, esame degli specifici elementi di valore, individuazione dei possibili fattori di rischio e dei loro effetti);

3. **selezione della metodologia** o delle metodologie di stima ritenute più idonee;
4. apprezzamento dei principali **fattori di rischio**;
5. costruzione di una razionale **sintesi valutativa**.

L'esperto deve inoltre precisare nella sua valutazione la **configurazione di valore** prescelta, tenendo conto, soprattutto, delle **finalità** della valutazione stessa.

Il PIV I.6.2 richiama le seguenti configurazioni di valore:

1. **valore di mercato** (prezzo al quale un'attività o una passività potrebbe essere negoziata tra soggetti indipendenti di mercato);
2. **valore d'investimento** (benefici che offre un'attività reale o finanziaria al soggetto che la detiene per finalità di investimento);
3. **valore negoziale equitativo** (è il prezzo al quale un'attività può essere negoziata tra due soggetti indipendenti, bilanciando in modo equo i loro interessi. Differisce pertanto dal valore di mercato perché tiene conto anche degli specifici vantaggi/svantaggi tra le due parti individuate);
4. **valore convenzionale** (è il valore che discende dall'applicazione di specifici criteri fissati dalla legge, da regolamenti, dai principi contabili o dai contratti);
5. **valore di smobilizzo** (rappresenta il prezzo ritenuto fattibile a seguito della chiusura del ciclo di investimento);
6. **valore intrinseco** (questa configurazione di valore è prevista esclusivamente per le aziende, ed *“esprime l'apprezzamento che un qualsiasi soggetto razionale operante sul mercato senza vincoli e in condizioni di trasparenza informativa dovrebbe esprimere alla data di riferimento, in funzione dei benefici offerti dall'attività medesima e dei relativi rischi”*).

È inoltre necessario aggiungere che la valutazione di un'entità aziendale può avvenire in base a due diversi presupposti: la **continuità** della gestione oppure la prospettiva di **liquidazione**.

Nello specifico caso della **valutazione d'azienda**, tenendo conto dei presupposti (continuità o liquidazione), è quindi lasciato all'esperto il compito di scegliere tra una o più delle seguenti **metodiche di valutazione**:

1. valutazioni di tipo **patrimoniale** (grazie alle quali il valore dell'azienda è dato dalla somma dei valori delle singole attività e passività aziendali);
2. valutazioni **reddituali** (le quali si basano sull'attualizzazione dei flussi di reddito futuri attesi);
3. valutazioni che esplicitano la **creazione di valore** (le quali possono essere ricomprese tra le valutazioni reddituali, a differenza delle quali, però, esplicitano il valore creato rispetto ai mezzi investiti nell'azienda. Rientra in questa metodica il metodo misto patrimoniale reddituale);

4. valutazioni di tipo **finanziario** (le quali sono basate sull'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attesi);
5. valutazioni **comparative di mercato** (le quali si basano sull'applicazione a grandezze aziendali rilevanti di specifici moltiplicatori, ricavati dalle capitalizzazioni di Borsa di società quotate confrontabili).

OneDay Master

METODI E CRITICITÀ DELLA VALUTAZIONE D'AZIENDA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CRISI D'IMPRESA

L'esercizio provvisorio nel fallimento per valorizzare l'impresa

di Andrea Rossi

L'**esercizio provvisorio** nelle procedure fallimentari deve essere inteso come un **mezzo di valorizzazione** dell'impresa in stato di insolvenza, al fine di promuovere il trasferimento dell'azienda ad altro imprenditore mediante la negoziazione di un **affitto** ovvero la **cessione**; l'esercizio provvisorio può essere disposto dal giudice delegato **dopo** la sentenza dichiarativa di fallimento, nella fase che **precede** il deposito del piano di liquidazione dell'attivo oppure **successivamente** al deposito di tale piano di liquidazione, in presenza però **dell'autorizzazione** del comitato dei creditori. Nella prima ipotesi, sarà pertanto il giudice delegato a **surrogare** il parere del comitato dei creditori (non essendosi ancora costituito tale organo fallimentare), mentre, nella seconda ipotesi, il parere del curatore dovrà essere preventivamente autorizzato dallo stesso comitato per poter essere poi deliberato dal Giudice Delegato.

Secondo dottrina prevalente, il **parere** del comitato dei creditori, se nominato, è vincolante nei confronti del Tribunale solamente se **negativo**.

Affinché il Tribunale possa essere opportunamente **documentato** ai fini della valutazione di convenienza, il **curatore fallimentare** dovrà illustrare tutti gli elementi contabili, economici e giuridici a supporto della continuità, dovrà predisporre un piano finanziario di cassa e dovrà illustrare le modalità con cui sarà gestita l'impresa al fine di motivare le prospettive di negoziabilità dell'azienda.

Il Tribunale si esprime in merito all'esercizio provvisorio con apposito decreto motivato, che potrà essere oggetto di reclamo ai sensi dell'[articolo 26 L.F.](#) da parte di coloro che siano interessati (siano essi i creditori o lo stesso fallito); il decreto dovrà illustrare le ragioni per cui è **consigliabile** l'adozione dell'esercizio provvisorio, specificando i **compiti**, i **limiti** e le **modalità** precise con cui dovrà essere svolto l'incarico da parte del curatore. In modo particolare dovranno essere fornite indicazioni circa le modalità di **incasso** dei crediti, di **pagamento** dei debiti relativi agli approvvigionamenti oltre che all'obbligo di rendicontazione della cassa. L'esercizio provvisorio deve essere oggetto di apposito **monitoraggio** da parte degli organi della procedura; la norma prevede infatti che durante l'esercizio provvisorio il comitato dei creditori sia convocato dal curatore almeno ogni **tre mesi**, al fine di essere informato sull'andamento della gestione. In modo particolare, laddove il comitato non ravvisi l'opportunità di continuare l'attività, può chiedere al giudice delegato di interrompere l'esercizio provvisorio. Inoltre al termine di **ogni semestre**, ed in ogni caso alla conclusione dell'esercizio provvisorio, il curatore deve presentare agli organi della procedura un **rendiconto** dell'attività evidenziando in modo particolare i risultati economici e finanziari conseguiti nel periodo intercorrente tra l'inizio e la fine dell'esercizio provvisorio. Secondo

autorevole dottrina, nelle società più complesse sarebbe necessario predisporre per ogni semestre un **bilancio di esercizio** composto da conto economico, stato patrimoniale e relativa relazione esplicativa; si tratterebbe pertanto di un **bilancio straordinario** accompagnato da una relazione del curatore nella quale vengono illustrati i principali accadimenti intercorsi, al fine di poter fornire al comitato dei creditori tutte quelle informazioni necessarie per poter rinnovare il proprio giudizio sulla convenienza della prosecuzione dell'attività.

L'esercizio provvisorio può essere disposto dal Tribunale anche in sede di **emissione** della sentenza dichiarativa di fallimento, laddove la **cessazione** dell'attività possa comportare un **grave danno** e sempre che tale prosecuzione dell'attività non determini un **pregiudizio** per i creditori; si tratta di due **requisiti** che devono assolutamente **coesistere** e, secondo dottrina prevalente, l'esercizio provvisorio può essere concesso solo laddove l'azienda sia **effettivamente funzionante** nel corso dell'istruttoria da parte del Tribunale.

Secondo dottrina minoritaria il Tribunale, nella valutazione della sussistenza di tali due requisiti, non dovrà valutare il solo esclusivo interesse privatistico del ceto creditorio ma anche l'**interesse generale** e **sociale** derivante appunto dalla continuazione dell'attività d'impresa.

La concessione dell'esercizio provvisorio all'interno della sentenza dichiarativa di fallimento rappresenta un atto di per sé molto **complesso**, stante la scarsa conoscenza da parte del Tribunale dell'imprenditore fallendo, non essendo iniziata alcuna indagine o accertamento da parte degli organi della procedura, salvo il caso che il fallimento faccia seguito alla **risoluzione** di un **concordato**, di un accordo di **ristrutturazione** del debito ovvero al deposito di una **relazione** da parte dei commissari ai sensi dell'[articolo 173 L.F.](#).

Master di specializzazione

**L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE:
CASI OPERATIVI E PRATICA PROFESSIONALE**

Scopri le sedi in programmazione >

PATRIMONIO E TRUST

La presunzione legale relativa di residenza è applicabile al trust?

di Marco Bargagli

Come noto, la Legge 296/2006 (finanziaria per il 2007) ha incluso i *trust* tra i **soggetti passivi Ires**, novellando l'[articolo 73 del Tuir](#) che contiene i **requisiti territoriali** per determinare la **residenza fiscale**.

Per espressa disposizione normativa, **le società, gli enti ed i trust** sono considerati **residenti in Italia**, quando per la **maggior parte del periodo d'imposta** (183 giorni) hanno radicato la **sede legale** o la **sede dell'amministrazione** o l'**oggetto principale** nel **territorio dello Stato**.

Il legislatore, per contrastare gli **arbitraggi fiscali** e l'**utilizzo elusivo** del *trust*, normalmente previsto quale **strumento di segregazione patrimoniale**, ha introdotto nel nostro ordinamento tributario specifiche **presunzioni legali relative**, che pongono in capo al **soggetto di diritto estero** l'onere di dimostrare di essersi **realmente stabilito** **oltrefrontiera**.

In particolare, per espressa disposizione normativa, si **considerano residenti nel territorio dello Stato**:

- gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, **salvo prova contraria, i trust** e gli istituti aventi analogo contenuto **istituiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata** in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari dello stesso *trust* siano **fiscalmente residenti nel territorio dello Stato**;
- **i trust istituiti in uno Stato a fiscalità privilegiata** quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del *trust* un'attribuzione che importi il **trasferimento di proprietà di beni immobili** o la **costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari**, anche per quote, **nonché vincoli di destinazione** sugli stessi.

Inoltre, occorre considerare che i **criteri di collegamento** con il territorio dello Stato previsti dall'[articolo 73 del Tuir](#), ossia la **sede legale**, **l'oggetto sociale** e la **sede dell'amministrazione**, **tipicamente previsti per le società ed enti**, non sono sempre applicabili al *trust*.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con la [circolare 48/E/2007](#) ha **confermato tale impostazione** ritenendo che, **per il particolare caso dei trust**, vadano rivalutati attentamente i **criteri di collegamento** che normalmente fanno **riqualificare la residenza fiscale** del soggetto passivo.

Più in particolare, a tal fine rileveranno unicamente la **sede dell'amministrazione** e l'**oggetto**

principale dell'ente di diritto estero, come di seguito meglio specificato:

- la **sede dell'amministrazione** è un criterio rilevante per i **trust** che si avvalgono, nel **perseguire il loro scopo**, di un'**apposita struttura organizzativa** formata da dipendenti, locali, attrezzature d'ufficio etc.. Di contro, in **assenza di una struttura materiale**, la sede dell'amministrazione coinciderà con il **domicilio fiscale del trustee**;
- **l'oggetto principale**, è un criterio di determinazione della residenza fiscale connesso alla **tipologia di trust**: qualora l'oggetto dell'attività sia costituito da **un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia**, l'individuazione della residenza **risulterà agevole**; qualora i beni immobili risultino **situati in Stati diversi**, occorre fare riferimento al **criterio della prevalenza** relativo alla loro localizzazione. Nel caso di **patrimoni mobiliari o misti** l'oggetto principale dovrà essere identificato con **l'effettiva e concreta attività esercitata**.

Ciò posto, con specifico riferimento all'operatività della **presunzione legale relativa** in ipotesi di un **trust** esterovestito, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sempre con la citata [circolare 48/E/2007](#) ha affermato che, ove compatibili, anche le disposizioni in materia di esterovestizione delle società e degli enti previste dall'articolo 73 del Tuir, [commi 5-bis](#) e [5-ter](#), sono applicabili ai **trust** ed in particolare a quelli istituiti o comunque residenti in Paesi compresi nella *white list*, per i quali **non trova applicazione la specifica presunzione di residenza** di cui all'[articolo 73, comma 3](#), del medesimo Tuir.

Tuttavia, le disposizioni che regolano la presunzione legale relativa di residenza in Italia risultano nel caso di specie applicabili in **maniera molto limitata** in quanto, attesa la **natura giuridica di strumento di segregazione patrimoniale**, il **trust non può essere controllato da una società**.

In via residuale, la citata **presunzione legale relativa** potrebbe trovare applicazione qualora un **trust** di diritto estero detenga, ai sensi dell'[articolo 2359 del cod. civ.](#), **partecipazioni di controllo** in società di capitali residenti in Italia e, contestualmente, il **trustee** sia un **soggetto residente in Italia**.

OneDay Master

L'UTILIZZO DEL TRUST PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)